

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 914-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE TAVIANI)

Comunicata alla Presidenza l'8 luglio 1980

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, con annesso Protocollo, firmata a Budapest il 16 maggio 1977

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 maggio 1980
(V. Stampato n. 693)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

e col Ministro dei Trasporti

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 maggio 1980*

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione in esame rappresenta uno strumento realmente atto a favorire l'interscambio commerciale e costituire un elemento di propulsione, nonchè di tutela delle nostre attività economiche in Ungheria.

Nella trattativa, si è ottenuta da parte italiana l'adozione del modello elaborato dall'OCSE. Peraltro le clausole dell'accordo risultano per qualche categoria di redditi adattate alle necessità negoziali delle due parti contraenti e alle esigenze derivanti dalla diversità dei rispettivi sistemi economici e fiscali.

Il trattamento previsto può così riassumersi:

1) *Redditi per attività di trasporto internazionale.* Vale il principio generale di una loro tassazione in esclusiva nel Paese in cui è situata la sede della direzione dell'impresa, anche nel caso in cui l'impresa stessa possieda un'agenzia di trasporto di persone o merci sul territorio dell'altro Stato.

2) *Dividendi.* All'ordinamento ungherese non è sconosciuta la nozione di dividendo distribuito da società anonime e da società a responsabilità limitata alle quali, in principio, possono essere ammessi soci stranieri. Del resto, nella definizione convenzionale del termine vanno considerati inclusi i redditi derivanti dalla partecipazione italiana ad « associazioni economiche » (società miste). Per questi ultimi redditi, ove non sia previsto dalla legislazione ungherese uno specifico trattamento più favorevole, si applica la limitazione dell'imposta prevista dall'accordo in esame. Si attribuisce al Paese di residenza del beneficiario dei dividendi il diritto d'imposizione di tali redditi, ma si lascia al Paese

della fonte la facoltà di prevalere una ritenuta del 10 per cento.

3) *Interessi e canoni.* Allo Stato di residenza del beneficiario spetta l'esclusiva imposizione sugli interessi e sui canoni.

Se si considera che il flusso monetario da dividendi, interessi e canoni è a senso pressochè unico in favore dell'Italia, deve riconoscersi che la Convenzione in esame concreta un valido strumento internazionale ai fini di una efficace tutela dei nostri interessi in Ungheria.

Per evitare la doppia imposizione si è adottato sia il cosiddetto sistema d'imputazione ordinaria sia quello dell'esenzione, avendo i due Paesi manifestato esigenze diverse. L'Italia, ispirandosi al proprio ordinamento interno, adotta il metodo della concessione del credito dell'imposta pagata in Ungheria fino a concorrenza della quota d'imposta nazionale attribuibile al reddito di fonte ungherese. L'Ungheria, fatta eccezione per i dividendi per i quali concede il credito della ritenuta alla fonte italiana, non prende in considerazione, ai fini dell'imposizione — se non per la determinazione dell'aliquota applicabile agli altri redditi di fonte ungherese —, i redditi di fonte italiana per i quali la Convenzione riconosce la tassabilità nel nostro paese.

La clausola della « non discriminazione » riproduce quella dell'OCSE.

Gli effetti della Convenzione sono legati alla sua entrata in vigore, indicata nel 60° giorno successivo allo scambio degli strumenti di ratifica. Anche per questo la Commissione Affari esteri ne raccomanda la più sollecita approvazione da parte dell'Assemblea.

TAVIANI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, con annesso Protocollo, firmata a Budapest il 16 maggio 1977.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 30 della Convenzione stessa.